



## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

*(v. stampato Camera n. 3043)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 settembre 2026*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 settembre 2026*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

## **INDICE**

|                                                                                                            |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Disegno di legge .....                                                                                     | <i>Pag.</i> | 3 |
| Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni<br>apportate dalla Camera dei deputati ..... | »           | 5 |

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2026, N. 127

*All'articolo 1:*

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « e dei procedimenti esecutivi, » sono inserite le seguenti: « i termini »;*

*al comma 3:*

*alla lettera a), dopo le parole: « con decreto non impugnabile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla lettera b), le parole: « nei procedimenti » sono sostituite dalla seguente: « procedimenti »;*

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « del comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. – (Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi giudiziari presso gli uffici giudiziari di Bolzano) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonché la piena ripresa dell'attività giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.

2. In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia può procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalità di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che in data 16 luglio 2026 si è verificato il crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non è oggettivamente possibile garantire la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e, quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo svolgimento delle connesse attività di cancelleria e segreteria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

---

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)*

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

*(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)*

1. *Identico.*

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, **i termini** per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, **nei** procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico:*

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale;

d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.

4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

c) *identica*;

d) *identica*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 **del presente articolo** non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Articolo 1-bis.**

*(Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi giudiziari presso gli uffici giudiziari di Bolzano)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonché la piena ripresa dell'attività giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.

2. In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia può procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalità di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*



